SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1956

(66ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegno di legge:

« Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 » **(1230)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 899, 906, 907
ANGELINI, *relatore* 904, 906
CLEMENTE 906
DE BOSIO 901, 903, 905, 906
FIORE 904
GRAVA 903, 904
PETTI 902, 903, 904, 905
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 903, 907
SAGGIO 903
SIBILLE 903
VARALDO 903, 905

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Petti, Pezzini, Saggio, Sibille, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zagami e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 » (1230) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il senatore Angelini, relatore su questo disegno di legge, ha già riferito ampiamente alla Commissione. La discussione è stata rinviata soprattutto per consentire un migliore esame delle norme contenute nell'articolo 9.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

Nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, il riscatto in capitale della rendita è condizionato alla dimostrazione da parte del titolare della rendita del possesso dei requisiti personali e familiari di legge e della utilità dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso.

Nell'investimento in beni terrieri si intendono compresi, oltre l'acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda agricola, nonché le opere di miglioramento fondiario.

Le macchine agricole per il cui acquisto può essere concesso il riscatto devono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilità in relazione alla entità ed alle caratteristiche della azienda agricola per la quale devono essere usate.

(*È approvato*).

Art. 2.

La domanda per ottenere il riscatto deve essere presentata alla sede provinciale territorialmente competente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dovrà essere corredata dei documenti dimostrativi della ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge 20 febbraio 1950, n. 64, e dalla presente legge.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha facoltà di richiedere, inoltre, tutti quegli altri elementi e documenti che ritenga necessario, anche rivolgendosi d'ufficio alle autorità competenti.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il riscatto di tutta o parte della rendita può essere richiesto dalle persone di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che alla data di presentazione della domanda di riscatto non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il valore capitale per il riscatto della rendita è calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai termini del secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64.

Il valore capitale della rendita sarà calcolato con riferimento alla data di presentazione della domanda e ne saranno detratti i ratei di rendita eventualmente pagati dopo tale data.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il riscatto dell'intera rendita liquidata può essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili.

Qualora, invece, i postumi delle lesioni riportate siano suscettibili di modificazioni, la rendita potrà essere riscattata in misura non superiore alla metà.

La eventuale differenza dovuta in rapporto all'entità dei postumi accertati all'ultimo giudizio di revisione potrà essere corrisposta sempreché permangano le condizioni richieste dall'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64.

(*È approvato*).

Art. 6.

Nel caso in cui il titolare della rendita sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, l'importo della nuova rendita complessivamente dovuta da liquidarsi a norma dell'articolo 37 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sarà decurtato dell'importo corrispondente alla rendita già riscattata.

(*È approvato*).

Art. 7.

Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale della rendita, spetta ugualmente ai superstiti la rendita a norma degli articoli 3 e 6 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, quando sia provato che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio.

(*È approvato*).

Art. 8.

A garanzia della utilizzazione del capitale riscattato per i fini stabiliti dalla legge l'Isti-

tuto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato:

a) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi dovrà essere stabilito che non potranno essere alienati o ipotecati prima che siano trascorsi 10 anni dalla costituzione della rendita o almeno 5 anni dalla data di riscatto, sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui al successivo articolo 9. Le spese per la stipulazione degli atti di compra-vendita e conseguenziali sono a carico dell'infortunato acquirente;

b) ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e riparazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, il versamento del capitale di riscatto in base agli stati di avanzamento approvati dal proprio Ufficio tecnico;

c) a corrispondere direttamente al venditore nell'acquisto delle macchine agricole il relativo prezzo;

d) a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al raggiungimento degli scopi voluti dalla legge.

Siccome è detto alla lettera *a*) che l'Istituto è autorizzato ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili, ecc., sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui al successivo articolo 9, mi pare che sia indispensabile dare lettura anche dell'articolo seguente:

Art. 9.

Qualora l'infortunato, prima che siano decorsi i termini di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente abbia alienato o ipotecato il bene terriero acquistato, l'operazione di riscatto si intenderà annullata e l'infortunato medesimo sarà tenuto a restituire l'importo di essa all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il quale provvederà a ricostituire la rendita con effetto dal giorno successivo a quello del versamento della somma.

A questo ultimo articolo sono stati presentati, dal senatore De Bosio e dal senatore Petti, due emendamenti, entrambi sostitutivi dell'intero articolo.

L'emendamento del senatore De Bosio è del seguente tenore:

« L'alienazione del bene immobile acquistato prima che siano decorsi i termini di cui alla lettera *a*) dell'articolo 8 è nulla, e così pure la iscrizione ipotecaria che venisse eseguita sull'immobile stesso ».

L'altro emendamento, del senatore Petti, così recita:

« Gli atti di alienazione, i vincoli reali e le ipoteche costituite in violazione del divieto di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 8 sono nulli ».

DE BOSIO. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame detta le norme per l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, che prevede i criteri, le condizioni e le garanzie necessarie per la concessione del riscatto in capitale di tutto o di parte della rendita per inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura.

Le condizioni ed i criteri sono stati stabiliti, in modo adeguato e conforme al disposto della legge delegante, dagli articoli già approvati dalla Camera prima, e dalla nostra Commissione oggi. Ma non così, a mio avviso, le garanzie per l'impiego del capitale riscattato, allo scopo di raggiungere i fini voluti dalla legge delegante.

Infatti l'articolo 8 del disegno di legge che stiamo esaminando, alla lettera *a*), dispone che nei contratti di acquisto di beni immobili dovrà essere stabilito che non potranno essere alienati o ipotecati prima che siano trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita o almeno cinque anni dalla data del riscatto, sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui al successivo articolo 9.

Quali sono queste sanzioni, in caso di violazione del divieto posto tassativamente dall'articolo 8?

Il termine « sanzione » sta ad indicare l'adozione di un provvedimento di rigore, di carattere disciplinare o di decadenza da un beneficio, da un diritto. Invece l'articolo 9 contraddice al divieto di vendita previsto dall'articolo 8, quasi quasi anzi, in certi casi, premia la violazione di tale norma.

All'articolo 9, è disposto che in caso di vendita o di iscrizione di ipoteca si ritorna puramente e semplicemente allo stato anteriore al riscatto. Questo si ha come non eseguito e l'interessato — parole del testo — « sarà tenuto soltanto a restituire l'importo del capitale di riscatto all'Istituto, che provvederà a ricostituire la rendita con effetto dal giorno successivo a quello del versamento della somma ».

In altre parole il divieto di vendere o di ipotecare è lasciato alla volontà dell'interessato, che se potrà avere un utile reale o supposto dalla violazione della legge, si affretterà a violarla.

È evidente che in tal modo viene posto nel nulla il principio della garanzia stabilito dalla legge per i fini che essa si prefigge con il riscatto, diretto a sostituire il capitale investito alla rendita, affinchè l'infortunato lo impieghi in immobili, specie in terreni, per vincolare la gente alla terra ed invogliarla a dedicarsi, nonostante l'infortunio, alle aziende agricole.

L'articolo 9 frustra, anzi mette nel nulla questo sistema del riscatto voluto dalla legge, beneficio di grande importanza, perchè come oggi viene applicato all'infortunato contadino, domani potrà essere adottato per altre categorie di lavoratori.

La disposizione dell'articolo 9, oltre che essere in contrasto con il disposto dell'articolo 8, e con la volontà della legge delegante, mi sembra anche inopportuna per le speculazioni cui può dar luogo a danno, oltre che ad ingiusto profitto dell'infortunato.

Basta considerare l'ipotesi che un vecchio infortunato possa essere indotto a vendere in modo rovinoso, oppure che a seguito di sopravvenuta forte svalutazione possa realizzare l'immobile attraverso estemporanee cessioni, con fittizio ingiusto guadagno.

Anche per evitare ipotesi di questo genere mi sembra che l'unica sanzione logica e giuridica sia quella di comminare la nullità della vendita. In tal modo si evita ogni speculazione ai danni o a vantaggio dell'infortunato, rispettivamente dell'istituto, e la norma dell'articolo 8 ha la sua legittima applicazione.

L'argomento è sfuggito all'attenzione della 11ª Commissione della Camera dei deputati, che approvò l'articolo come predisposto, senza discussione.

Permettetemi ora che accenni all'emendamento presentato dal collega Petti che, a prima vista, sembra identico al mio, in quanto dichiara nulle le vendite e le iscrizioni ipotecarie, ma regola anche un altro problema, molto delicato e che bisogna meditare prima di risolverlo, cioè la eventuale costituzione di vincoli reali sull'immobile.

Ora qui dobbiamo intenderci: vincolo reale sta a significare, ad esempio, un diritto di passo, una servitù, un onere che non ha a che vedere con la disponibilità vera e propria dell'immobile, come nel caso di vendita o di ipoteca per prestito. Su questo argomento del vincolo reale non mi sento di aderire; in tal caso infatti, non ricorre la violazione dell'articolo 8, che proibisce solo la vendita e la iscrizione ipotecaria, cioè la perdita dell'immobile attraverso l'alienazione o la diminuzione di questo a seguito di mutuo. Creare una servitù, ad esempio, di vista, permettere che si apra una finestra sul confine, non mi sembra che possa portare alla sanzione della nullità dell'atto.

Per quanto poi si riferisce alla vendita e alla costituzione di ipoteca, accedo alla formulazione del collega senatore Petti, formulazione che del resto è identica alla mia. Ho voluto dare una diversa formulazione all'emendamento per una ragione del tutto particolare: questa legge deve essere semplice e chiara. Dal punto di vista della dizione giuridica l'emendamento del senatore Petti forse è più perfetto; il testo mio invece è più semplice e conforme alla dizione del testo dell'articolo 8 e di quello originario dell'articolo 9 del disegno di legge.

Ad ogni modo aderisco alla formulazione dell'emendamento come proposta dal senatore Petti, purchè venga eliminato il vincolo reale.

PETTI. Aderisco alle considerazioni fatte dal collega De Bosio, e quindi non le ripeto. Penso che effettivamente l'articolo 9, così come è stato concepito, non raggiunga la finalità che si propone il disegno di legge, in quanto è evidente che se l'infortunato vende, il denaro se lo mette in tasca ed il capitale non può esnere più recuperato.

Quindi penso che l'unico mezzo per poter arginare le eventuali violazioni al disposto dell'articolo 8 sia quello di colpire di nullità gli

atti che si compiono in violazione dell'articolo 8. Io avevo esteso questa nullità anche ai vincoli reali, perchè evidentemente questi incidono anche sul concetto di proprietà; però per le osservazioni fatte dal collega De Bosio, ed anche perchè mi augurerei che fosse unanime la votazione su questo articolo, aderisco alla proposta di togliere dalla formulazione del mio emendamento le parole « i vincoli reali ».

DE BOSIO. Allora firmo anch'io il suo emendamento, rinunciando al mio.

VARALDO. Non sono avvocato e quindi faccio una domanda che a qualcuno potrà sembrare ingenua. Io chiedo: in che modo risulta che un terreno, che un immobile è gravato da questo vincolo, per cui non può essere venduto od ipotecato? Perchè evidentemente, nel caso contrario, ci sarebbe il rischio di danneggiare, ad esempio, colui che, avendo prestato denaro e avendo stabilito a garanzia una ipoteca su un immobile, si veda poi l'ipoteca dichiarata nulla.

GRAVA. A mio avviso occorre specificare a chi compete il diritto di chiedere l'annullamento dell'operazione.

DE BOSIO. Per rispondere all'una e l'altra osservazione, che appaiono fondate per la retta osservanza di questo disegno di legge, bisogna tener presente la dizione dell'articolo 8 che, alla lettera *a*), autorizza l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro « ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili e immobili per i quali ultimi dovrà essere stabilito che non potranno essere alienati o ipotecati prima che siano trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita o almeno cinque anni dalla data di riscatto, sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui al successivo articolo 9 ».

L'Istituto interviene nel contratto per garantire l'esecuzione delle obbligazioni. Con l'articolo 9 emendato, si stabilisce la nullità della alienazione o dell'iscrizione ipotecaria fatte in violazione del disposto dell'articolo 8.

Io penso che i terzi siano sufficientemente messi in guardia e garantiti dalla pubblicità che viene data al rapporto di alienazione o di mutuo, mediante la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

Per ciò che riguarda l'osservazione del senatore Grava, rilevo che l'Istituto interviene nell'atto *ad hoc*, per garantire cioè l'osservanza delle obbligazioni di carattere reale e, se del caso, per farle rispettare.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con l'emendamento non si consente all'infortunato la ricostituzione della rendita. Su questo punto dobbiamo prendere una decisione.

Trovo fondata l'osservazione che questo articolo può dare adito a speculazioni in caso di svalutazione della moneta; però non so se convenga non consentire la ricostituzione della rendita. Tuttavia, se la Commissione ritiene che non esistano altre vie per potersi cautelare oltre questa, non ho nulla da obiettare.

PETTI. La rendita non si perde perchè la situazione giuridica rimane immutata. Infatti se l'atto è dichiarato nullo, evidentemente rimangono integri i vincoli giuridici stabiliti in base all'articolo 8.

SAGGIO. Se in un certo momento l'immobile supera di molto il suo valore originario e l'infortunato vuole venderlo, salvo poi che le condizioni di mercato non lo riportino nelle condizioni di prima, noi facciamo perdere all'infortunato quel plusvalore che egli avrebbe ricavato dalla vendita dell'immobile col quale avrebbe costituito una rendita maggiore. Quindi di fatto noi togliamo all'infortunato la possibilità di un miglioramento della propria rendita. Osservo anche che nessuno può impedire all'infortunato di costituire un usufrutto sull'immobile. Ciò sostanzialmente rappresenta una falla nelle garanzie che si vorrebbero porre a custodia della rendita.

SIBILLE. A mio avviso, noi dobbiamo preoccuparci anzitutto della posizione di tutti coloro che non abuseranno della legge. Se mettiamo colui che viola la legge in condizione di ricostituirsi la rendita con tutto il suo comodo, noi commettiamo una vera ingiustizia. Potremmo dire che se c'è qualcuno che ritiene di migliorare la sua rendita può provvedere attraverso l'Istituto; altrimenti noi metteremmo coloro che hanno abusato della legge in condizione di star meglio di coloro che non sanno

o che non vogliono approfittare della legge. Bisogna perciò mettere gli infortunati in condizione di agire attraverso l'Istituto.

PETTI. Questo si potrà disporre con atto amministrativo, ma non inserire nella legge, che diverrebbe troppo farraginosa.

FIORE. Quando l'Istituto accende un'assicurazione antinfortunistica, questo è un fatto di carattere non privato ma sociale. Perchè è obbligatorio che i datori di lavoro versino i contributi? Perchè noi non vogliamo soltanto garantire il singolo individuo, ma facciamo una questione di carattere sociale. Ci dobbiamo perciò preoccupare anche della sorte dell'infortunato che vende l'immobile acquistato col riscatto della rendita. Col testo attuale dell'articolo 9 si propone che, se tale alienazione avviene in contravvenzione del disposto della lettera *a*) dell'articolo 8, sia comminato l'annullamento dell'operazione e si ricostituisca automaticamente la rendita. Ciò perchè noi non dobbiamo abbandonare mai l'infortunato.

All'articolo 8 si dice che l'Istituto è autorizzato ad intervenire nei contratti di acquisto. Perchè questa cautela non la mettiamo anche nell'articolo 9 quando si tratta di vendita? In tal modo l'infortunato non potrebbe vendere senza il consenso dell'Istituto, il quale così si garantirebbe per l'eventuale ricostituzione della rendita.

GRAVA. L'indennità che viene pagata all'infortunato viene costituita in rendita, in base alla legge del 1904 che non è stata modificata. L'I.N.A.I.L. può autorizzare lo svincolo di questa rendita a condizione che sia reimpiegata nell'acquisto di beni mobili o immobili. All'infortunato che ha acquistato un immobile si dà la facoltà di venderlo dopo che è trascorso un certo periodo di tempo. Se però l'infortunato vende l'immobile prima, è in contravvenzione. In questo caso la rendita non si può ricostituire, perchè il denaro non ha nome. Non vi è perciò altra garanzia se non quella della nullità della vendita. Con l'annullamento, l'impiego della rendita riscattata si reintegra come era prima. Per ciò che riguarda il possibile intervento dell'I.N.A.I.L. nel contratto di vendita e nell'iscrizione ipotecaria, non vedo perchè dovremmo fare intervenire l'I.N.A.I.L. prima che siano scaduti i termini dell'articolo 8. Quindi mi pare che non ci possa essere altra via che stabilire la nullità del contratto di vendita e dell'iscrizione ipotecaria fatti in contravvenzione del disposto dell'articolo 8, a termini del quale gli immobili non possono essere alienati o ipotecati prima che sia trascorso un certo periodo di tempo, cioè almeno 5 anni dalla data del riscatto o 10 dalla costituzione della rendita. Se qualcuno vende o ipoteca prima che siano trascorsi questi termini, dobbiamo annullare gli atti. Il denaro sparisce e quindi è inutile la disposizione dell'articolo 9, che obbliga a ricostituire la rendita. Con che cosa si può ricostituire? col denaro ricavato da una vendita o da una iscrizione ipotecaria fatta *contra legem*? Sono perciò favorevole all'emendamento.

ANGELINI, *relatore*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un fatto fondamentale. Qui si è parlato di speculazioni. Vorrei osservare che con questo disegno di legge si vuole andare incontro, in modo migliore, ai bisogni e alle necessità di colui che ha subìto l'infortunio, al quale viene assegnato un determinato risarcimento sotto forma di rendita. Il provvedimento vuole andare incontro specialmente alla categoria degli agricoltori, ma ci possono essere dei casi in cui, mentre l'Istituto crede di aver assicurato allo infortunato una situazione migliore, questi non possa approfittarne ed anzi, per l'impossibilità di alienare l'immobile acquistato col riscatto delle rendita, venga a trovarsi in condizioni disastrose.

Faccio questo esempio: l'infortunato che ha acquistato del terreno per coltivarlo, per fatti sopraggiunti può rimanere senza braccia sufficienti. Prima che scadano i dieci o i cinque anni, può sopravvenire il fatto, per esempio, che un suo figlio muoia, per cui egli si troverebbe nell'impossibilità di ritrarre tutti i frutti dal terreno.

Perchè si stabiliscono questi cinque o dieci anni? Perchè si fa il riscatto? Perchè si fanno comprare questi terreni con tutte le garanzie stabilite dalla legge? Per assicurare agl'infortunati una posizione migliore. Ma, come ho

già detto, se vengono a mancare delle braccia in famiglia per poter trarre dalla lavorazione del terreno tutto il reddito possibile, ecco che l'infortunato, il quale non può più lavorare il terreno, neppure può venderlo.

Altro caso: la terra acquistata può essere espropriata per pubblica utilità, ed ecco che l'infortunato non avrà più la possibilità di ricostituirsi la rendita.

Io richiamo l'attenzione della Commissione su queste mie osservazioni, che mi sembrano fondamentali, e che mi inducono, come relatore, ad insistere perchè gli articoli 8 e 9 siano approvati nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, respingendosi l'emendamento proposto dai colleghi De Bosio e Petti.

VARALDO. A me pare che il collega Angelini parta da un presupposto errato, che cioè l'infortunato possa ad un certo momento trasformare la rendita in capitale e in un secondo momento, a suo piacimento, ritrasformare il capitale in rendita. Io ritengo che questo non rientri nell'impostazione di questo disegno di legge, il quale tende soltanto ad attuare l'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, che consentiva la trasformazione delle rendita in capitale. Noi innoveremmo se, attraverso questa legge, introducessimo la possibilità di ritrasformare il capitale in rendita, ciò che non era contemplato in quella legge del 1950.

Qui non si tratta che di specificare quali siano i termini e le garanzie per impedire che uno, dopo aver trasformato la rendita in capitale, la possa alienare prima di un certo termine e trovarsi quindi privo, sia del reddito proveniente dal capitale, sia della rendita.

Penso quindi che sbagli il collega relatore, quando ritiene che noi dobbiamo lasciare la possibilità di ritrasformazione del capitale in rendita.

PETTI. Qui vi sono due preoccupazioni: della prima si è reso interprete il collega Fiore e dell'altra il collega Angelini.

Per quanto riguarda la prima preoccupazione, quella del collega Fiore, la ritengo superflua per le ragioni già esposte, giacchè la nullità degli atti prevista dal nostro emendamento produce automaticamente la salvezza del rapporto già costituito. Tuttavia, per maggior chiarezza e tranquillità, si potrebbe aggiungere all'emendamento da noi proposto, se consente il collega De Bosio, la frase seguente: « Per effetto della sancita nullità resta integra l'operazione di riscatto ».

DE BOSIO. È inutile stabilire ciò che è evidente.

PETTI. Allora non facciamone nulla. Però è bene che risulti dal resoconto che la Commissione, in seguito alle osservazioni del collega Fiore, intende chiarire che i rapporti precedenti restano integri. Con questa interpretazione, penso che la preoccupazione sia eliminata.

Per quanto riguarda, poi, l'osservazione fatta dal collega Angelini, a parte ogni altra considerazione bisogna ricordare che la situazione prevista dall'articolo 9 può essere modificata ove intervenga l'accordo tra l'infortunato e l'Istituto, perchè in qualunque momento l'infortunato può presentarsi e dichiarare che non può più attendere alla coltivazione del fondo per ragioni familiari.

Insisto quindi sull'emendamento presentato all'articolo 9.

DE BOSIO. Desidero sottolineare la chiara argomentazione del collega Varaldo, il quale ha giustamente rilevato che la nostra è una legge diretta a rendere attuabile l'articolo 8 della legge fondamentale, tanto è ciò vero che la legge in esame non doveva essere predisposta dal Parlamento, ma con decreto in forza della delega contenuta nel citato articolo 8.

Permettetemi di leggervi questo articolo della legge 20 febbraio 1950, n. 64, perchè tutte le osservazioni fatte trovano la loro spiegazione in questa disposizione. Essa detta: « Ai titolari di rendita per inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura di grado non inferiore al 50 per cento, con moglie e figli, o solo moglie o solo figli, aventi i requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della rendita ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, può essere concesso, al solo scopo di investimento in beni terrieri o per miglioramento degli stessi o per acquisto di macchine agricole ad uso di lavo-

razione sui propri fondi, e purchè siano trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita ed il titolare della rendita sia in età non superiore ai 50 anni, il riscatto in capitale di tutta o parte della rendita stessa, secondo i criteri, le condizioni e le garanzie che saranno stabiliti entro quattro mesi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto e il Ministro del lavoro ».

Ora, con il disegno di legge in esame non possiamo modificare quello che è un nuovo principio stabilito dalla legge delegante — la possibilità cioè di trasformare una rendita in un investimento terriero o d'altro —, autorizzando che si possa ulteriormente trasformare il capitale investito *ex novo* in rendita; ciò significa fare qualcosa che, a mio avviso, l'articolo 8 non permette, anzi, vieta.

In quanto poi all'opportunità, mi sembra abbia risposto molto bene il collega Petti. Non è lecito sostenere che nel breve periodo di 5 anni sia possibile ipotecare o vendere l'immobile, quando l'articolo 8 lo vieta espressamente, prevedendo persino una sanzione nei confronti di chi vende. Lo scopo principale della legge delegante è di trasformare, semmai, una rendita in un bene terriero e che tale resti, almeno, per il periodo di cinque anni. Si tratta di un vincolo, a favore di chi riscatta la rendita. In effetti l'articolo 8 stabilisce il principio della temporaneità e non della definitività. Andare oltre quel termine mi sembrerebbe eccessivo, e così pure sarebbe ingiusto permetterne la riduzione.

CLEMENTE. La lettera *a*) dell'articolo 8 dice: « ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi dovrà essere stabilito che non potranno essere alienati o ipotecati prima che siano trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita o almeno cinque anni dalla data di riscatto ecc. ».

In base a questa formulazione, ritengo che non sia necessario dichiarare esplicitamente, come vuole l'emendamento dei senatori De Bosio e Petti, che in caso di alienazione e di ipoteche, gli atti sono nulli, in quanto se domani per ipotesi si addivenisse alla vendita dei beni immobili, o all'iscrizione di un'ipoteca, l'atto è nullo per legge.

DE BOSIO. Ma la disposizione, subito dopo, prosegue dettando « sotto comminatoria ecc. ».

CLEMENTE. Si potrebbero sopprimere le parole « sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui al successivo articolo 9 ».

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per qualche minuto, per dar modo agli onorevoli colleghi di concordare un testo definitivo dell'emendamento.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,35, è ripresa alle ore 11,40*).

DE BOSIO. Mi rendo interprete dell'accordo intervenuto tra i presentatori dell'emendamento e del punto di vista del collega Clemente. Si sarebbe giunti nella determinazione di sopprimere l'articolo 9 del disegno di legge, modificando lievemente il testo della lettera *a*) dell'articolo 8, che si propone nei seguenti termini: « *a*) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi dovrà essere stabilito che non potranno essere alienati o ipotecati, sotto pena di nullità, prima che siano trascorsi 10 anni dalla costituzione della rendita o almeno 5 anni dalla data di riscatto ».

Viene eliminata la frase successiva « sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui al successivo articolo 9 ».

Segue il testo dell'articolo come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

ANGELINI, *relatore*. Il relatore non ha che da confermare quanto ha dichiarato precedentemente. Io ritengo che questo disegno di legge sia stato presentato per andare incontro alle esigenze degli infortunati in agricoltura, creando loro una situazione migliore. Non permettendo invece la vendita del terreno acquistato prima che siano trascorsi 10 o 5 anni, si potrebbero determinare delle situazioni penose per l'agricoltore, come ho già avuto modo di illustrare. Pertanto io sono contrario all'emendamento che è stato concordato e rinnovo il

mio invito di approvare gli articoli 8 e 9 nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento proposto all'articolo 8 dai senatori De Bosio ed altri, tendente ad aggiungere, alla lettera *a*), dopo le parole « alienati o ipotecati » le altre « sotto pena di nullità », e a sopprimere le parole « sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui al successivo articolo 9 ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8, di cui ho già dato lettura, quale risulta in seguito all'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ora in votazione la proposta di soppressione dell'intero articolo 9 avanzata dai senatori De Bosio ed altri.

(*È approvata*).

Art. 10.

Sulle domande di riscatto decide il Comitato esecutivo dell'Istituto predetto, il quale, sentito il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

(*È approvato*).

Art. 11.

Avverso il provvedimento dell'organo suddetto è ammesso, entro 60 giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'infortunato anche dopo il conseguimento del riscatto, sia totale che parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche, chirurgiche e protetiche, ivi comprese quelle ai grandi invalidi del lavoro, in quanto spettino ed eventualmente il diritto della revisione ai termini di legge, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.

(*È approvato*).

In seguito alla soppressione dell'articolo 3, gli articoli 10, 11 e 12, testè approvati, assumono rispettivamente i numeri 9, 10 e 11.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari